

ASSOCIAZIONE OREB A.P.S. – C.F. 95011190246
VERBALE ASSEMBLEA SOCI
30 novembre 2022

In data 30 novembre 2022, alle ore 20:00, presso il salone del Centro Ricreativo Parrocchiale di Lisiera, in seconda convocazione come da comunicazione pervenuta ai Soci dell'Associazione Oreb nelle modalità previste dall'art. 8 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea degli Associati per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1 - Saluto ed introduzione del presidente dell'Associazione
- 2 - Variazioni dell'art. 8 dello Statuto (D.L.vo 117/2017)
- 3 - Varie ed eventuali

Presiede il Sig. CAMPAGNOLO GIANNI, Presidente - funge da segretario il Sig. MANGANO Dr. ANTONINO. Assenti giustificati i consiglieri Sonia Fosser e Caterina Peruzzo, nonché il sindaco unico Ottorino Ravella.

Il Presidente, prima dell'inizio dell'Assemblea, provvede ad espletare le formalità richieste e precisamente:

- a) Verifica degli associati iscritti a Libro Soci, in regola con la quota Associativa: **nr. 23**
- b) Verifica dei Soci presenti ed aventi diritto di voto: **nr. 11**
- c) Verifica dei Soci rappresentati per delega: **nr. 5**

Il Presidente, constatato il nr. dei soci intervenuti e di quanti rappresentati per delega, in totale 16, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea, riunitasi in seconda convocazione.

1 – Saluto ed introduzione del Presidente dell'Associazione

Il Presidente Gianni Campagnolo rivolge un particolare saluto ed augurio ai soci presenti. Nell'occasione riassume brevemente le variazioni che lo Statuto dell'associazione ha subito nel corso dell'ultimo triennio su richiesta dell'Ufficio Regionale del Runtis per l'adeguamento alle disposizioni legislative del D.L.vo di riforma del Terzo Settore.

2 – Variazioni dell'art.8 dello statuto (D.Lvo 117/2017)

Il Dr Mangano, su richiesta esplicita del Presidente, ricorda in data 3 maggio 2021 gli uffici della Regione Veneto hanno invitato l'associazione ad introdurre modifiche allo statuto, da apportare entro il 31 maggio 2020, con procedura semplificata, ex art. 14 comma 2, DL 22 marzo 2021, n.41. Dette variazioni sono state apportate con l'assemblea del 28/05/2021.

In data 31 ottobre 2022 l'ufficio regionale del Runtis ha concluso la verifica della sussistenza dei requisiti delle associazioni trasigrate dai Registri regionali al fine del consolidamento dell'iscrizione delle medesime al Registro in parola (Art. 31 co. 8 DM 2020). L'esito istruttorio concernente lo statuto dell'associazione ha determinato la non conformità dello stesso alle disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS), in ragione di quanto disciplinato all'articolo 8, dove è concesso il diritto a votare in assemblea ai soci maggiorenni escludendo, implicitamente, tale diritto agli associati minorenni; tale previsione viola i principi di uguaglianza, pari opportunità e democraticità di cui all'art. 25 CTS.

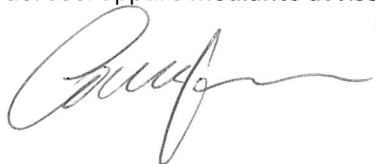
Per adempiere a tale indicazione occorre quindi sopprimere la parola "maggiorenni" dall'art.8; si chiede quindi all'assemblea di approvare la seguente nuova formulazione dell'art.8:

Art. 8 – Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio ed il bilancio sociale, se previsto;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sui ricorsi degli associati contro i provvedimenti di esclusione adottati dal consiglio direttivo;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) deliberare su quant'altro ad essa venga sottoposto dal consiglio direttivo o in osservanza allo statuto;

Deve essere convocata almeno una volta all'anno da parte del presidente del consiglio direttivo ed ogni qualvolta venga richiesta da almeno 2/5 (due quinti) del numero complessivo degli associati. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera, fax, telefax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



L'avviso, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere spedito o consegnato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di essere votati e diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, anche se iscritti da meno di tre mesi.

Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota associativa versata.

Il diritto di voto può essere delegato ad un altro associato. Non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. La constatazione della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle deleghe spetta al presidente dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un altro membro del consiglio direttivo, designato dalla stessa assemblea. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di associati. In ogni caso, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Solo in caso di modifica dello statuto e di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche gli assenti e i dissenzienti.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonchè l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali delle assemblee vanno redatti in sunto sull'apposito libro a cura del segretario dell'assemblea e da questi firmato unitamente al presidente.

Il verbale delle riunioni assembleari dovrà essere fatto da Notaio ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dal presidente.

^^^

Su richiesta del Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi su tale modifica dello Statuto con votazione per alzata di mano.

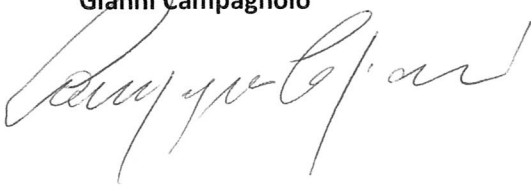
L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la modifica dell'art.8 dello statuto, come proposta dal presidente, avente ad oggetto la soppressione della parola "maggioresni". Lo statuto aggiornato viene allegato al presente verbale

3 – Varie ed eventuali

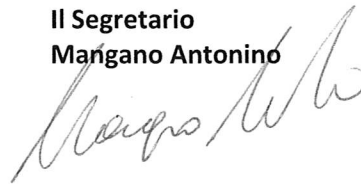
Non risultando altro, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 20,45.

Il presente verbale e la versione aggiornata dello statuto saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate in esenzione di imposta di registro e di bollo ex art. 82 commi 3 e 5 del D.L.vo 117/2017.

Il Presidente
Gianni Campagnolo



Il Segretario
Mangano Antonino



STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' corrente con sede in Bolzano Vicentino (VI), località Lisiera, Via Albereria n. 28, un'associazione non riconosciuta di promozione sociale ai sensi del D.Lvo 117/2017, denominata

"ASSOCIAZIONE OREB – Associazione di Promozione Sociale" (in sigla anche APS)

che opera per la diffusione dell'informazione cristiana.

Art. 2 - Finalità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettere i) j) u) del d.lvo 117/2017, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Le finalità che si propone sono in particolare la diffusione della cultura cattolica e dell'informazione cristiana, nello spirito del fondatore della radio, Monsignor Alfonso Scremin, attraverso la propria attività radiofonica e l'organizzazione ed il coordinamento di attività pastorali, culturali ed assistenziali e di beneficenza, in particolare, intende;

- divulgare la pastorale cristiana con trasmissioni radiofoniche ed eventualmente televisive di notiziari, di programmi formativi e ricreativi, di inchieste, di dibattiti, pubblicazioni e con ogni altra iniziativa nell'ambito delle attività culturali;
- contribuire all'animazione cristiana, realizzando ogni attività culturale finalizzata alla promozione e valorizzazione sociale, con particolare riferimento al mondo dei giovani e degli anziani;
- incoraggiare e promuovere iniziative assistenziali con particolare riguardo a quelle a favore delle missioni.

Nel quadro delle sue stesse finalità, l'associazione cura programmi di divulgazione culturale ed è presente nei mezzi di comunicazione sociali.

L'associazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 del D.Lvo 117/2017, può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. Il consiglio



Handwritten signature and initials.

direttivo individua le attività da esercitare e sorveglia che le stesse rispettino criteri e limiti di legge.

L'associazione, nel rispetto delle vigenti norme, non esercita il culto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è convenuta a tempo indeterminato.

Art. 4 - Patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili, titoli e diritti che comunque vengano in possesso dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Poichè l'associazione non si propone finalità speculative, il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 (due).

Ai sensi dell'art.8 del D.Lvo 117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, potendosi esclusivamente rimborsare le spese sostenute e documentate per l'attività prestata. Si applicano le norme di cui all'art.17 del D.Lvo 117/2017

Potrà inoltre possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 – Bilancio e bilancio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo provvede alla redazione di un bilancio dal quale risulti in modo chiaro la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

Il bilancio, quanto a contenuto e schemi, sarà redatto nel rispetto dell'art.13 del D.lvo 117/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Se obbligatorio, il consiglio direttivo dell'associazione redige il bilancio sociale, nel rispetto dell'art.14 del D.lvo 117/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6 - Associati

Possono divenire associati le persone fisiche che, condividendone lo spirito e collaborando per il funzionamento della stessa, chiedono di farne parte.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima adunanza utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Le quote associative non sono trasmissibili nè rivalutabili; tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il consiglio direttivo può proporre di attribuire la qualità di associato a soggetti che si siano particolarmente distinti in attività a favore dell'associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo

amministrativo.

L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: comportamento indegno, morosità nei pagamenti delle quote associative e danno materiale e/o morale provocato dall'associato all'associazione, mancata partecipazione alla vita associativa, acclarata dall'assenza a due assemblee consecutive, in assenza di giustificato motivo.

L'escluso può ricorrere, entro 30 (trenta) giorni, all'assemblea, che delibera, nella prima adunanza utile, in via ordinaria per maggioranza semplice.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Per qualsiasi motivo si verifichi, alla cessazione del rapporto associativo è fatto assoluto divieto di assegnare all'associato, che pertanto nulla potrà vantare, quote associative, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, comunque denominate.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio ed il bilancio sociale, se previsto;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sul ricorso degli associati contro i provvedimenti di esclusione adottati dal

- consiglio direttivo;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) deliberare su quant'altro ad essa venga sottoposto dal consiglio direttivo o in osservanza allo statuto;

Deve essere convocata almeno una volta all'anno da parte del presidente del consiglio direttivo ed ogni qualvolta venga richiesta da almeno 2/5 (due quinti) del numero complessivo degli associati. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera, fax, telefax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'avviso, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere spedito o consegnato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di essere votati e diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, anche se iscritti da meno di tre mesi.

Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota associativa versata.

Il diritto di voto può essere delegato ad un altro associato. Non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. La constatazione della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle deleghe spetta al presidente dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un altro membro del consiglio direttivo, designato dalla stessa assemblea. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di associati. In ogni caso, sia in prima

che in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Solo in caso di modifica dello statuto e di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche gli assenti e i dissenzienti.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonchè l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali delle assemblee vanno redatti in sunto sull'apposito libro a cura del segretario dell'assemblea e da questi firmato unitamente al presidente.

Il verbale delle riunioni assembleari dovrà essere fatto da Notaio ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dal presidente.

Art. 9 — Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri determinati a discrezione dell'assemblea e da questa nominati, scelti tra gli associati.

Se non nominati dall'assemblea, il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente e, se lo reputa opportuno, un segretario dell'associazione.

I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno o più dei membri, i rimanenti provvedono a sostituirli, scegliendo il sostituto tra gli associati primi non eletti nelle precedenti elezioni, se presenti; i nuovi eletti dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio. Detta procedura di cooptazione è ammissibile solo nel caso in cui, a seguito della cessazione, restino in carica la maggioranza dei consiglieri. In caso contrario i consiglieri rimanenti dovranno convocare l'assemblea degli associati per la nomina dei nuovi consiglieri.

I consiglieri cooptati non potranno mai rappresentare la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il presidente assegna a ciascuno dei membri del consiglio direttivo le mansioni da svolgere in seno all'associazione stessa.

Il consiglio direttivo è convocato, mediante lettera, fax, telefax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, dal presidente o ogni qualvolta lo richiedano almeno 4 (quattro) dei membri.

L'avviso, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, deve essere spedito o consegnato almeno 2 (tre) giorni prima della data dell'assemblea.

In caso di assenza del presidente, ne fa le veci il vice presidente. Se il segretario non è presente, il verbale verrà redatto da un incaricato.

Per la validità delle delibere del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione, la proposta viene respinta e la decisione in merito viene deferita all'assemblea dei Soci.

Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

La firma per l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo spetta al presidente, al vice presidente in assenza di questi e, in particolari atti, ai membri designati di volta in volta dal consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del

terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 — Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- c) redigere il regolamento interno se ritenuto utile;
- d) decidere sull'indirizzo morale e culturale dell'associazione;
- e) decidere sull'indirizzo amministrativo dell'associazione;
- f) determina l'importo della quota associativa annuale;
- g) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, e sottoporli all'approvazione dell'assemblea, curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- h) coordinare l'attività culturale;
- i) convocare l'assemblea degli associati;
- j) deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;
- l) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- m) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- n) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- o) stipulare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

Art. 12 — Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, nei casi ammessi dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea.

Essi giudicheranno collegialmente ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile.

Art. 14 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 15 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe, come individuato dal consiglio

direttivo, oppure alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lvo 117/2017.

Art. 16 – Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale, attualmente D.Lvo 117/2017.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

Reg.to il 6 DIC. 2022 n. 555 Priv.S.3^

Esatte € ESENTE

